



Promemoria relativo alle disposizioni sul collocamento privato secondo la legge federale del 6 ottobre 1989 sul collocamento e il personale a prestito (LC)

1. Chi è considerato collocatore?

È considerato collocatore chiunque metta in contatto le persone in cerca d'impiego e i datori di lavoro al fine di stipulare fra loro contratti di lavoro.

Un'eccezione è costituita dal collocamento di persone per rappresentazioni artistiche o manifestazioni analoghe. In questo caso è reputato collocamento qualsiasi atto inteso a procurare occasioni per esibizioni pubbliche, indipendentemente dalla forma di contratto che impegna la persona interessata ad esibirsi. Vi è fornitura di un'occasione per esibizioni pubbliche, ad esempio, se un organizzatore di feste mette in contratto il mandante con l'artista e il mandante conclude un contratto di lavoro con l'artista.

La nozione di messa in contatto ha un'accezione molto ampia. Si intende con ciò un atto finale con il quale viene trasmessa a una parte l'informazione secondo cui una o più parti sono interessate alla conclusione di un contratto. È considerato messa in contatto non soltanto l'allacciamento di contatti nell'ufficio dell'agenzia di collocamento: è pure possibile operare collocamenti tramite la stampa scritta, il telefono, la televisione, la radio, il teletext, Internet e altri mass media appropriati. In particolare vi è messa in contatto anche quando mediante motori di ricerca Internet si dà la possibilità a una persona in cerca d'impiego di pubblicare la propria domanda d'impiego e/o a un datore di lavoro la propria offerta, permettendo in tal modo all'uno di venire a conoscenza dell'esistenza dell'altro.

Il collocamento comprende la ricerca e la selezione di possibili parti contraenti o la messa a disposizione di un supporto mediante il quale una parte contraente può rendere pubblica la sua domanda d'impiego o la sua offerta d'impiego. Ai sensi della legge esso è reputato concluso, allorché una parte è stata informata che potrebbe concludere un contratto di lavoro con l'altra parte. È quindi considerato collocatore chiunque fornisca al mandante una prova che dimostri la possibilità di concludere un contratto. Il fatto che il contratto sia effettivamente concluso o meno non riveste alcuna importanza.

2. Quale attività di collocamento è soggetta ad autorizzazione?

È soggetta ad autorizzazione l'attività di collocamento praticata regolarmente e contro remunerazione in Svizzera e/o all'estero nonché dall'estero.

a) Il collocamento regolare

Per „regolare“ si intende la disponibilità ad esercitare il collocamento a più riprese (p. es. offrendo pubblicamente i suoi servizi in qualità di collocatore tramite inserzioni, offerte su Internet, ma anche mediante lo scopo della società indicato nell'iscrizione al Registro di commercio) o l'esercizio di un'attività di collocamento per dieci volte o più nell'arco di dodici mesi.

b) Il collocamento contro remunerazione

È già considerato remunerazione il rimborso delle spese, dei costi, ecc.; remunerazione non significa profitto.

c) Collocamento dall'estero e all'estero

Per collocamento dall'estero e all'estero si intendono i quattro casi seguenti:

Svizzera – estero:

Una persona in cerca d'impiego residente in Svizzera è collocata all'estero.

Estero – Svizzera:

Una persona in cerca d'impiego residente all'estero è collocata in Svizzera. Rientra anche in questo caso il collocamento di un frontaliero che intende intraprendere per la prima volta un'attività professionale in Svizzera.

Estero – estero:

Una persona in cerca d'impiego residente all'estero è collocata all'estero.

Svizzera –Svizzera:

Una persona in cerca d'impiego che soggiorna già in Svizzera, ma che non ha ancora il diritto di lavorarvi, è collocata in Svizzera (turisti, allievi, studenti o richiedenti l'asilo). Fa inoltre parte di questa categoria il collocamento di persone che soggiornano già in Svizzera e sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata che permette loro di svolgere un determinato impiego, ma che sono collocate per un nuovo impiego.

3. Quali prescrizioni legali si applicano a tutti i collocatori?

- Nella pubblicazione delle offerte d'impiego, le imprese di collocamento devono indicare il loro nome e il loro indirizzo esatto. L'annuncio deve corrispondere alle condizioni effettive. È vietato fare un'offerta fittizia, a meno che non sia presentata espressamente come tale.
- La protezione dei dati costituisce l'oggetto di norme speciali: i dati relativi alle persone in cerca d'impiego e ai posti vacanti che consentono di identificare dette persone, rispettivamente i datori di lavoro, possono essere trasmessi soltanto con l'assenso degli interessati. L'archiviazione dei dati al termine dell'attività di collocamento è parimenti ammissibile soltanto con il consenso scritto, revocabile in qualsiasi momento, degli interessati.
- Nel caso di collocamento a titolo oneroso, la legge esige un contratto scritto con la persona in cerca d'impiego, se quest'ultima ha dato all'agenzia di collocamento l'incarico di cercargli un impiego e deve per questo pagargli una provvigione. Nel contratto devono essere precisate le prestazioni di collocamento e il compenso dovuto a tale scopo. Un contratto scritto non è per contro necessario, se la persona in cerca d'impiego risponde unicamente a un'offerta d'impiego dell'agenzia di collocamento.
- Il collocatore può esigere dalla persona in cerca d'impiego una tassa d'iscrizione e una provvigione di collocamento. Questa provvigione è tuttavia dovuta soltanto nel caso in cui il collocamento sfocia nella conclusione di un contratto di lavoro. Le tasse e le provvigioni sono disciplinate a livello federale da un'ordinanza speciale (ordinanza del 16 gennaio 1991 concernente gli emolumenti, le provvigioni e le cauzioni nell'ambito della legge sul collocamento; Ordinanza sugli emolumenti LC, OEm-LC). La base per il calcolo della provvigione non può superare l'importo del primo salario annuo lordo.
- Le clausole contrattuali che vietano alla persona in cerca d'impiego di rivolgersi a un'altra agenzia di collocamento sono nulle.
- In merito alle controversie risultanti dal contratto di collocamento fra l'agenzia di collocamento e la persona in cerca d'impiego, è competente per conoscere le azioni proposte dalla persona in cerca d'impiego il giudice del luogo del domicilio d'affari dell'agenzia di collocamento. Per le azioni intentate dall'agenzia di collocamento è competente il giudice del domicilio della persona in cerca d'impiego (art. 34 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008, Codice di procedura civile, CPC).
- I collocamenti nel settore artistico (musicanti, artisti, modelle, Disc Jockey, ecc.) sono retti da norme parzialmente differenti in materia di provvigione e di contratto tipo.
- È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque procura intenzionalmente lavoro senza possedere l'autorizzazione richiesta (art. 39 cpv. 1 lett. a LC). Il datore di lavoro che ricorre intenzionalmente a un collocatore sapendolo privo dell'autorizzazione necessaria è punito con la multa sino a 40 000 franchi (art. 39 cpv. 2 lett. a LC).

4. Quali prescrizioni sono inoltre applicabili ai collocatori la cui attività è soggetta ad autorizzazione?

- Affinché possa essere rilasciata un'autorizzazione, l'agenzia deve essere iscritta nel Registro svizzero di commercio, disporre di un locale commerciale appropriato e non esercitare altre attività commerciali suscettibili di nuocere agli interessi delle persone in cerca d'impiego e dei datori di lavoro.
- Le persone responsabili della gestione devono essere di nazionalità svizzera o, se straniere, avere il permesso di domicilio (ad eccezione dei cittadini dell'UE/AELS conformemente all'Accordo sulla libera circolazione delle persone concluso tra la Svizzera e l'Unione europea e all'Accordo di emendamento della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio, AELS), assicurare il collocamento conformemente alle regole della professione e godere di buona reputazione (nessun precedente penale, nessun procedimento di esecuzione o di fallimento, nessuna imposta arretrata, ecc., anche se questi elementi sono pertinenti soltanto se rimettono in questione l'attitudine a gestire un'agenzia di collocamento). Secondo l'articolo 9 OC, sono considerate in possesso delle competenze professionali necessarie per dirigere un ufficio di collocamento le persone titolari di un attestato di fine tirocinio o di una formazione equivalente e con una pluriennale esperienza professionale, che dispongono segnatamente di
 - a. una formazione riconosciuta di collocatore o prestatore; o
 - b. un'esperienza professionale pluriennale (di almeno 3 anni) nel settore del collocamento, della fornitura di personale a prestito, della consulenza in materia di personale, organizzazione o conduzione aziendale oppure nel campo della gestione del personale.
- Se l'agenzia pratica il collocamento all'estero, il responsabile deve inoltre assicurarsi che essa disponga di personale che conosce a sufficienza le condizioni esistenti nei Paesi in questione, in particolare la legislazione in materia di immigrazione, di assunzione di un'attività lucrativa e di collocamento. Sono inoltre richieste conoscenze del diritto svizzero degli stranieri se l'agenzia pratica il collocamento dall'estero.
- Su domanda, l'agenzia di collocamento è tenuta a fornire tutte le informazioni richieste e a esibire i documenti necessari all'autorità che rilascia l'autorizzazione. Essa deve presentare, ogni anno, un rapporto a quest'ultima sull'attività di collocamento, comunicandole inoltre senza indugio se sono subentrate modifiche rispetto ai dati contemplati nella domanda d'autorizzazione (p. es. cambiamento d'indirizzo, cambiamento della persona responsabile o cambiamento del tipo di società, modifiche dei contratti, ecc.).

- In linea di massima il collocamento dall'estero in Svizzera, effettuato da un'agenzia di collocamento estera, non è permesso. Il collocatore estero può tuttavia collaborare con un collocatore svizzero autorizzato. In tal caso tutte le attività di collocamento effettuate in Svizzera dovranno essere svolte dal collocatore svizzero.

5. L'autorizzazione

- L'autorizzazione è rilasciata a nome dell'agenzia (con l'indicazione della persona responsabile) per un periodo di tempo illimitato. Il rilascio e la notifica dell'autorizzazione sono soggetti all'obbligo di pagare un emolumento. L'importo varia da 750 a 1650 franchi rispettivamente da 220 a 850 franchi (art. 1 cpv. 1 e 2 OEm-LC). Se la domanda d'autorizzazione è ritirata o non viene portata avanti e l'autorità che rilascia l'autorizzazione ha già intrapreso lavori al riguardo, può essere riscosso un emolumento fino a concorrenza dell'importo massimo dell'emolumento per il rilascio dell'autorizzazione (art. 1 cpv. 4 OEm-LC).
- Le succursali ricevono sempre un'autorizzazione propria. Se la succursale è situata in un altro Cantone rispetto alla sede principale, essa deve avere ottenuto l'autorizzazione prima di iniziare la propria attività. Se la succursale è situata nello stesso Cantone della sede principale, essa può cominciare la sua attività prima di averla ricevuta, a condizione tuttavia che sia stata dichiarata all'autorità che rilascia l'autorizzazione.
- La domanda d'autorizzazione deve essere presentata per scritto alla competente autorità cantonale. I pertinenti moduli possono essere ottenuti presso detta autorità. Contemporaneamente può essere richiesta, tramite la stessa autorità, anche l'autorizzazione federale. L'autorità di rilascio esamina il modello del contratto di collocamento delle agenzie di collocamento che esigono dalle persone in cerca d'impiego una tassa d'iscrizione o una provvigione di collocamento (art. 10a OC).
- Per l'attività di collocamento in Svizzera si richiede un'autorizzazione cantonale; se l'agenzia esercita anche il collocamento dall'estero e all'estero, è inoltre necessaria un'autorizzazione federale. L'autorizzazione cantonale è necessaria in ogni caso. Se il collocamento avviene per Internet, sebbene Internet possa essere consultato in tutto il mondo, è necessaria soltanto un'autorizzazione cantonale qualora l'agenzia si rivolga unicamente a persone in cerca d'impiego e a datori di lavoro indigeni.
- Norme particolari disciplinano il collocamento nel Principato del Liechtenstein.
- L'autorizzazione può essere revocata se è stata ottenuta fornendo indicazioni inesatte o fallaci oppure dissimulando fatti essenziali, se sono state violate ripetutamente o gravemente le disposizioni legali oppure se non sono più adempiuti i presupposti dell'autorizzazione. L'autorità che rilascia l'autorizzazione può, quale organo di vigilanza, effettuare controlli.

- L'autorizzazione può essere negata se il richiedente intende collocare persone in cerca d'impiego presso persone da cui non è indipendente (art. 3 cpv. 1 lett. c LC congiuntamente all'art. 8 OC). In un caso del genere l'autorizzazione può fare oggetto di una riserva. Nella decisione di autorizzazione saranno menzionate le società da cui l'agenzia di collocamento non è indipendente e presso le quali le persone in cerca d'impiego non possono essere collocate.

I testi della legge sul collocamento (LC), dell'ordinanza sul collocamento (OC) e dell'ordinanza sugli emolumenti LC (OEm-LC) possono essere consultati su Internet agli indirizzi seguenti:

LC	https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19890206/index.html
OC	https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19910007/index.html
OEm-LC	https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19910006/index.html

Per più ampie informazioni si rimanda alle **Direttive e commenti**:

http://www.area-lavoro.ch/dateien/Private_Arbeitsvermittlung/pav_weisung_avg_it.pdf

SECO–Direzione del lavoro
Marzo 2017

330/ Merkblatt AVM 7-00 def_i